

5 PER MILLE

CHIARIMENTI SUI SOGGETTI BENEFICIARI E SU ALCUNE IPOTESI DI PERDITA DEL BENEFICIO

L'Agenzia delle entrate fornisce precisazioni sui soggetti beneficiari e sulle conseguenze dell'estinzione dell'ente o della cessazione dell'attività

Con la circolare n. 56/E del 10 dicembre 2010, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcune precisazioni sulle associazioni e fondazioni beneficiarie del cinque per mille, nonché sulle conseguenze della estinzione e della eventuale cessazione dell'attività da parte del soggetto che ha percepito tali fondi.

1. ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

Possono beneficiare del cinque per mille le associazioni e fondazioni che presentino i seguenti requisiti:

a) abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10/2/2000	▪ Il requisito della personalità giuridica deve intendersi riferito soltanto ai soggetti con personalità giuridica di diritto privato (con esclusione degli enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico).
b) operino senza scopo di lucro nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a) decreto legislativo 460/97	▪ Si tratta di attività tassativamente elencate nella norma, tra le quali è compresa l'assistenza sociale e socio sanitaria, l'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione di arte e cultura, etc. ▪ Le attività: ➢ devono essere indicate nell'atto costitutivo o statuto; ➢ devono essere effettivamente svolte; ➢ le attività, ancorché non prevalenti, non devono avere carattere di occasionalità, marginalità o sussidiarietà, ma devono concorrere a realizzare gli scopi propri dell'ente. ▪ L'assenza dello scopo di lucro costituisce carattere essenziale; comporta il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili e avanzi di gestione, di fondi riserve o di capitale e, in caso di scioglimento, il vincolo di devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

2. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DEGLI ENTI DESTINATARI DEL CINQUE PER MILLE

L'ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti:

- **aver cessato l'attività;**
- **non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio.**

La prima fattispecie, comprende l'estinzione dell'ente beneficiario per qualsiasi causa.

L'Agenzia precisa che la cessazione ricomprende la fase di liquidazione, in quanto vi è di fatto una cessazione dell'attività; proprio per tale ragione, nel caso di fusione per incorporazione, permanendo l'attività esercitata, le somme possono essere attribuite all'incorporante (se risulta ammessa tra i beneficiari del cinque per mille).

Nel caso in cui le somme siano già state erogate, ma il soggetto prima dell'erogazione risulti aver cessato l'attività, l'amministrazione competente dovrà procedere al recupero degli importi erogati (nel caso di enti appartenenti alla categoria del sostegno del volontariato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è competente all'erogazione ed al recupero delle somme).

La seconda fattispecie riguarda la perdita di un requisito richiesto alle associazioni e fondazioni riconosciute per l'ammissibilità al beneficio, cioè l'operatività nei settori individuati dall'articolo 10, comma 1, lett. a), decreto legislativo 460/97: in tal caso, le somme loro destinate non devono essere corrisposte e quelle eventualmente già erogate devono essere recuperate.

La perdita del beneficio, per cessazione dell'attività o per il venir meno dell'attività qualificante, si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2006.

